

DELIBERA N. 9/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ RETE 7 S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “E’ TV FRIULI”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
CUI ALL’ART. 37, COMMA 1, DEL D. LGS. 31 LUGLIO 2005 N. 177, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMA 1, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA 538/01/CSP, NONCHE’ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL’ART. 5-BIS, COMMI 3 E 4, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA
538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONI CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 04/2020 E 05/2020 -
PROCEDIMENTI AGCOM RIUNITI NN. 45/20/FB-CRC - 46/20/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 gennaio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la legge della Regione Friuli Venezia Giulia 10 aprile 2001, n. 11, recante “*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di procedimenti sanzionatori ed ha

emesso, nei confronti della società Rete 7 S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “E’ TV Friuli” i seguenti provvedimenti:

- atto di Contestazione n. 4/2020 del 17 settembre 2020, notificato in pari data, con il quale ha contestato la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, dell’allegato A) alla delibera 538/01/CSP, per aver trasmesso, nella programmazione della settimana compresa tra il 22 ed il 28 giugno 2020 negli orari specificamente indicati nel medesimo atto, spot di televendita privi di alcun tipo di segnalazione visiva o acustica volta a rendere le comunicazioni commerciali prontamente riconoscibili come tali o distinguibili dal resto della programmazione, nonché spot di televendita recanti in sovrapposizione sullo schermo la scritta “*messaggio promozionale*” anziché “*televendita*”;
- atto di Contestazione n. 5/2020 del 17 settembre 2020, notificato in pari data, con il quale ha contestato la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5 bis, commi 3 e 4, dell’allegato A) alla Delibera 538/01/CSP, per aver trasmesso, nella programmazione della settimana compresa tra il 22 ed il 28 giugno 2020 negli orari specificamente indicati nel medesimo atto, spot di televendita, privi delle prescritte indicazioni riguardanti le garanzie ed i servizi post-vendita relativi ai prodotti presentati, nonché delle informazioni in materia di recesso e di quelle inerenti gli estremi del venditore.

2. Deduzioni della società

La società Rete 7 S.r.l. ha presentato memorie giustificative limitatamente ai fatti contestati con il citato atto n. 5/2020 rappresentando, con nota del 2 ottobre 2020, che l’emittente “E’ TV Friuli” ha cambiato la programmazione in tempi ristrettissimi attivando lo smart working per salvaguardare la salute e il benessere del personale e tale nuova modalità di lavoro non prevedeva, all’epoca dei fatti rilevati in contestazione, la possibilità di collegamento tra i computer della sede e le postazioni site nelle case degli operatori per effettuare il preview dei filmati causando gli errori che hanno dato luogo alle violazioni.

A conclusione dell’istruttoria, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, nella seduta n. 8 del 23 ottobre 2020, con deliberazioni nn. 33/2020 e 34/2020, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate e ha proposto a questa Autorità la prosecuzione dei procedimenti n. 4/2020 e n. 5/2020 con l’irrogazione della sanzione, rilevando, peraltro, che alcune delle fattispecie classificate quali “*spot di televendita*” negli atti di contestazione n. 4/2020 e 5/2020, sono da riquadrarsi come “*telepromozioni*” in quanto risultate, a seguito di un riesame, prive dell’elemento dell’offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 c.c. e pertanto non costitutive di infrazione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, nel rilevare che il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia ha avviato due procedimenti sanzionatori nei confronti del medesimo fornitore di servizi media audiovisivi aventi ad oggetto la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nelle stesse giornate sul medesimo servizio di media audiovisivo, si ritiene preliminarmente di procedere alla trattazione congiunta dei

procedimenti sanzionatori nn. 04/2020 e 05/2020 che, sebbene avviati separatamente dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, presentano evidenti profili di connessione soggettiva in quanto emessi nei confronti del medesimo soggetto (Rete 7 S.r.l.) per la programmazione della stessa emittente (“E’ TV Friuli”), ed oggettiva poiché la fattispecie costitutiva delle presunte violazioni contestate riguarda, nella totalità dei casi esaminati, le disposizioni in materia di trasmissioni di televendita per le quali è previsto il medesimo presidio sanzionatorio ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 51, comma 1, *lett. c)*, comma 2, *lett. a)* e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nonché il medesimo periodo di tempo.

Nel merito si rileva dimostrata da parte della società Rete 7 S.r.l. la violazione delle seguenti disposizioni:

- articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, dell’allegato A) alla delibera 538/01/CSP, per aver mandato in onda, nelle seguenti date e orari, trasmissioni di televendita prive di alcun tipo di segnalazione visiva o acustica volta a rendere le comunicazioni commerciali prontamente riconoscibili come tali o distinguibili dal resto della programmazione:

- 22/06/2020 (dalle 22:30:59 alle 22:34:00; dalle 22:55:05 alle 22:58:05);
- 23/06/2020 (dalle 22:56:22 alle 22:59:22);
- 25/06/2020 (dalle 22:01:06 alle 22:04:06; dalle 22:56:29 alle 22:59:27);
- 26/06/2020 (dalle 22:38:41 alle 22:41:42);

- articolo 5 bis, commi 3 e 4, dell’allegato A) alla Delibera 538/01/CSP per aver trasmesso, nelle date e orari di seguito indicati, spot di televendita, privi delle prescritte indicazioni riguardanti le garanzie ed i servizi post-vendita relativi ai prodotti presentati, nonché delle informazioni in materia di recesso e di quelle inerenti agli estremi del venditore:

- 22/06/2020 (dalle 00:05:53 alle 00:08:53; dalle 00:43:15 alle 00:46:15; dalle 21:58:31 alle 22:01:32; dalle 22:55:05 alle 22:58:05);
- 23/06/2020 (dalle 00:06:27 alle 00:09:27; dalle 21:59:46 alle 22:02:46; dalle 22:56:22 alle 22:59:22; dalle 23:00:26 alle 23:03:26; dalle 23:47:30 alle 23:50:30);
- 24/06/2020 (dalle 22:15:26 alle 22:18:26);
- 25/06/2020 (dalle 00:42:25 alle 00:45:26; dalle 22:01:06 alle 22:04:06; dalle 22:29:44 alle 22:32:44; dalle 22:56:29 alle 22:59:27; dalle 23:34:41 alle 23:37:41);
- 26/06/2020 (dalle 21:46:30 alle 21:49:30; dalle 22:15:51 alle 22:18:51; dalle 22:38:41 alle 22:41:42; dalle 23:00:03 alle 23:03:03; dalle 23:34:36 alle 23:37:36);
- 27/06/2020 (dalle 00:08:47 alle 00:11:47; dalle 21:32:01 alle 21:35:03; dalle 22:39:35 alle 22:42:35; dalle 23:46:04 alle 23:49:04);
- 28/06/2020 (dalle 22:47:28 alle 22:50:30).

Non si dimostra peraltro confermata la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, dell’allegato A) alla delibera 538/01/CSP in quanto la società Rete 7 S.r.l. risulta aver segnalato, sebbene mediante la inesatta dicitura apparsa in sovrimpressione “*messaggio promozionale*” anziché “*televendita*”, la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive ed ha reso in tal modo, comunque, queste ultime prontamente riconoscibili come tali e distinguibili dal resto della programmazione, come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177.

La circostanza per la quale il mancato rispetto della normativa in materia di pubblicità rilevato con i citati atti di contestazione possa essere avvenuto per errori causati da nuove modalità di lavoro (*smart working*) adottate per salvaguardare la salute e il benessere del personale a seguito della diffusione del virus covid 19, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale e devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali ed ancora che l'emittente è tenuta a trasmettere nel corso dei programmi di televendita indicazioni chiare, accurate e complete circa i suoi principali elementi quali, tra gli altri, le garanzie ed i servizi post-vendita relativi ai prodotti presentati, nonché le informazioni in materia di recesso e quelle inerenti gli estremi del venditore. Al riguardo si osserva che, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata: ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, in tema di sanzioni amministrative è infatti necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. In altre parole, la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, il fornitore del servizio di media audiovisivo "E' TV Friuli" si è limitato a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 5 bis, commi 3 e 4, dell'allegato A) alla Delibera 538/01/CSP sia dipeso da errori causati dalle nuove modalità di lavoro in *smart working* implementate per salvaguardare la salute e il benessere del personale a seguito della diffusione del covid 19, ma non ha provato come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad esso non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione. Né al riguardo può costituire causa esimente dal rispetto delle normative di settore la vicenda emergenziale legata alla diffusione del virus covid 19 in quanto dall'esame degli atti pervenuti non risulta confermata alcuna impossibilità temporanea da parte della società Rete 7 S.r.l. di inserire nei programmi di televendita mandati in onda le prescritte segnalazioni volte a rendere le comunicazioni commerciali prontamente riconoscibili come tali o distinguibili dal resto della programmazione nonché le indicazioni in merito alle garanzie ed ai servizi post-vendita relativi ai prodotti presentati, le informazioni in materia di recesso e quelle

inerenti gli estremi del venditore. In conclusione, nella fattispecie in esame, a fronte degli errori commessi dal personale addetto e riconosciuti dalla stessa emittente, non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso;

RITENUTO, per ragioni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di procedere alla riunione dei procedimenti che si pongono tra loro in rapporto di connessione oggettiva e soggettiva, avuto riguardo alla materia trattata e ai beni giuridici protetti, oltre che all'identità del periodo considerato; tale connessione rileva anche sotto il profilo procedurale, con riferimento alle sanzioni irrogabili;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo "*E' TV Friuli*", deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per l'intera settimana di programmazione sottoposta a controlli e altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata, nonché della circostanza per la quale la trasmissione di comunicazioni commerciali non conforme alle prescrizioni normative può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società Rete 7 S.r.l.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "*Telemaco*" del Registro delle

Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 1.222.007 euro e un utile di bilancio pari a 124.034 euro;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, dell'allegato A) alla delibera 538/01/CSP, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5 bis, commi 3 e 4, dell'allegato A) alla delibera 538/01/CSP, nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nella settimana sottoposta a monitoraggio compresa tra il 22 ed il 28 giugno 2020, risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rete 7 S.r.l. con sede legale in Bologna, via della salute, n. 16/11, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "E' TV Friuli", di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, dell'allegato A) alla delibera 538/01/CSP, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5 bis, commi 3 e 4, dell'allegato A) alla delibera 538/01/CSP;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 9/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0

10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 9/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba